

ALLEGATO A

data 25/02/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Avv. Cristina Pratizzoli)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

Variante n. al P.I. vigente: Prontuario per la mitigazione ambientale, Allegato n. 1 al P.I. Norme Tecniche sui Fronti Commerciali e Affacci sulle aree pubbliche valevole per la ATO 1 modifica degli artt.: **4**, comma 7, **6 bis**, **25**, comma 1, **27**, **28**, commi 1 e 7, **30**, comma 9, **31**, commi 1,4,5,6,7,8, 9,10.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Al comma VII dell'art. 4 "Prevalenza e specialità delle norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente"</p> <p>Per tutto quanto concerne altri aspetti legati all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si rinvia al "Atto normativo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (...)</p> <p>Art. 6 bis:"Distanze tra esercizi di produzione artigianale di cibi etnici"</p> <p>Al fine di contrastare il degrado urbano, non possono essere aperte, per impedirne la concentrazione, nuove attività di produzione artigianale per vendita con asporto di cibi etnici, qualora siano già presenti similari attività nel raggio di 300 metri dal luogo richiesto per la nuova apertura."</p>	<p>Al comma VII dell'art. 4 "Prevalenza e specialità delle norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente"</p> <p>Per tutto quanto concerne altri aspetti legati all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si rinvia al "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (...)</p> <p>Art. 6 bis:"Divieto di modifica d'uso e di apertura di esercizi per la produzione e vendita di cibi etnici e di friggitorie da asporto"</p> <p>"Al fine di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico ed anche di tutelare la tradizione e la tipicità culturale italiana, nell'ambito territoriale di applicazione del presente allegato (ATO 01), non sono ammesse aperture ex novo di attività artigianali del settore alimentare che producano e vendano cibi la cui preparazione possa provocare effetti che incidano sul decoro delle aree tutelate ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività che vendano il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (friggitorie, panzerotterie). Si può considerare prevalente la produzione di alimenti fritti quando la loro offerta superi il 50% della produzione artigiana del locale; - attività che vendano per asporto cibi etnici, riferibili alla cultura orientale e medio orientale (kebab, gyros). <p>Non sono ammesse inoltre attivazioni di esercizi commerciali che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici. La prevalenza si realizza quando i cibi etnici superino il 50% dell'offerta gastronomica.</p>

<p>Al comma I dell'art. 25 "Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi"</p> <p>(...)</p> <p>b) Bacheche espositive a muro: elementi espositivi tridimensionali appesi alla facciata ad essa paralleli e aderenti per tutta la loro superficie.</p> <p>c) Devanture decorative e/o espositive: elemento unitario di allestimento, posizionato sul fronte strada a contorno della vetrina, composto da pannelli bidimensionali e/o bacheche espositive a muro, fissi o mobili, tra loro collegati e aderenti per tutta la superficie sia dei risguardi interni dell'apertura della vetrina, che del fronte strada.</p> <p>d) Porta locandine mobili a libro: ...</p> <p>e) Porta locandine mobili a leggio:</p> <p>f) Espositori porta oggetti: elementi di allestimento semplicemente appoggiati al suolo di qualsiasi forma, dimensione o materiale atti a esporre oggetti di varia natura come ad esempio cartoline, fiori, verdura, ect.</p> <p>Art. 27 "Bacheche espositive a muro"</p> <p>.....</p> <p>Art. 28 "Devanture decorative e/o espositive"</p> <p>I. Le devanture decorative e/o espositive sono ammissibili nelle vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.</p> <p>(...)</p>	<p>Sono vietati i mutamenti, nel senso sopra descritto, del genere alimentare degli esercizi che siano esistenti alla data di adozione del presente articolo e i cambiamenti dell'uso di edifici o locali all'uopo necessari.</p> <p>Al comma I dell'art. 25 "Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi"</p> <p>(...)</p> <p>b) Bacheche espositive a muro: elementi espositivi tridimensionali appesi alla facciata ad essa paralleli e aderenti per tutta la loro superficie.</p> <p>b) Devanture decorative e/o espositive: elemento unitario di allestimento, posizionato sul fronte strada a contorno della vetrina, composto da pannelli bidimensionali e/o bacheche espositive a muro, fissi o mobili, tra loro collegati e aderenti per tutta la superficie sia dei risguardi interni dell'apertura della vetrina, che del fronte strada.</p> <p>c) Porta locandine mobili a libro: ...</p> <p>d) Porta locandine mobili a leggio:</p> <p>e) Espositori porta oggetti: elementi di allestimento semplicemente appoggiati al suolo di qualsiasi forma, dimensione o materiale atti a esporre oggetti di varia natura come ad esempio cartoline, guide turistiche, fiori, piante, frutta e verdura.</p> <p>Art. 27 "Bacheche espositive a muro"</p> <p>(Abrogato)</p> <p>Art. 28 "Devanture decorative e/o espositive"</p> <p>I. Le devanture decorative e/o espositive sono ammissibili nelle vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.</p> <p>(...)</p>
---	---

<p>VII. La parte di devanture relativa ad eventuali bacheche espositive può contenere dispositivi luminosi purchè non siano orientati direttamente verso l'esterno.</p> <p>VIII. Eventuali dispositivi di alimentazione (...)</p> <p>IX. Non sono ammissibili (...)</p> <p>X. I materiali, le finiture e (...)</p> <p>XI. La devanture deve (...)</p> <p>XII. E' possibile l'installazione di devanture (...)</p>	<p>VII. La parte di devanture relativa ad eventuali bacheche espositive può contenere dispositivi luminosi purchè non siano orientati direttamente verso l'esterno.</p> <p>VII. Eventuali dispositivi di alimentazione (...)</p> <p>VIII. Non sono ammissibili (...)</p> <p>IX. I materiali, le finiture e (...)</p> <p>X. La devanture deve (...)</p> <p>XI. E' possibile l'installazione di devanture (...)</p>
<p>Art. 30 "Porta locandine mobili a leggio"</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>IX. (...) e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.</p>	<p>Art. 30 "Porta locandine mobili a leggio"</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>IX. (...) e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.</p>
<p>Art. 31 "Espositori porta oggetti"</p> <p>I. Tali dispositivi espositori sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>Art. 31 "Espositori porta oggetti"</p> <p>I. Tali dispositivi espositori sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi possono essere concessi solamente alle attività che vendono cartoline, guide turistiche, piante fiori, frutta e verdura, con le modalità previste dal vigente regolamento di Polizia urbana.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>
<p>IV. Per quanto riguarda gli espositori a muro, la sporgenza massima dalla facciata la sporgenza massima dalla facciata dell'edificio non deve superare i 20cm, le dimensioni massime in senso longitudinale i 120cm e il bordo inferiore deve essere collocato almeno a 80cm dal marciapiede. L'altezza massima ammissibile sarà di 180cm.</p> <p>V. Per quanto riguarda gli espositori a terra, gli ingombri massimi al suolo devono rispettare i 60 x 160cm con orientamento longitudinale parallelo alla facciata. L'altezza massima ammissibile sarà di 160cm.</p> <p>VI. Gli espositori non devono essere luminosi.</p>	<p>IV. Per quanto riguarda gli espositori a muro, la sporgenza massima dalla facciata la sporgenza massima dalla facciata dell'edificio non deve superare i 20cm, le dimensioni massime in senso longitudinale i 120cm e il bordo inferiore deve essere collocato almeno a 80cm dal marciapiede. L'altezza massima ammissibile sarà di 180cm.</p> <p>V. Per quanto riguarda gli espositori a terra, gli ingombri massimi al suolo devono rispettare i 60 x 160cm con orientamento longitudinale parallelo alla facciata. L'altezza massima ammissibile sarà di 160cm.</p>



<p>VII. Gli espositori potranno eventualmente riportare messaggi testuali; tali messaggi dovranno essere esclusivamente inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi.</p> <p>VIII. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.</p> <p>IX. Non sono ammissibili espositori in alluminio anodizzato. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina.</p> <p>X. Sono ammessi fino a 2 elementi per ogni singolo esercizio commerciale.</p>	<p>VI. Gli espositori non devono essere luminosi.</p> <p>VII. Gli espositori potranno eventualmente riportare messaggi testuali; tali messaggi dovranno essere esclusivamente inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi.</p> <p>VIII. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.</p> <p>IX. Non sono ammissibili espositori in alluminio anodizzato. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina.</p> <p>X. Sono ammessi fino a 2 elementi per ogni singolo esercizio commerciale.</p>
---	--

